

COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 115 Del Registro Seduta del 14/07/2023

OGGETTO: DELIBERA ADEGUAMENTO TARIFFE C.U.P..

L'anno 2023 addì quattordici del mese di Luglio alle ore 13.10 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

Ciriolo Antonio	Presente
Pappadà Antonella	Presente
Tarantino Pasqualina	AG
Carluccio Giuseppe	Presente
Rizzo Marco	Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio

Assume la presidenza il Dott. Ciriolo Antonio, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

OGGETTO: DELIBERA ADEGUAMENTO TARIFFE C.U.P.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale propone il seguente testo:

GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che pone in capo al Responsabili del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio Economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D. Lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole; **VISTA** la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, ai commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 1, ai commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

DATO ATTO che l'art. 117 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e che l'art. 172 dello stesso D.Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 29/04/2021, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 27/04/2021, adottata con i poteri della Giunta Comunale, d'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 nel territorio comunale;

RICORDATO che l'art. 40, comma 5-ter del d. l. 77/2021 ha aggiunto il comma 831-bis all'art. 1 della legge 160/2019 disponendo che "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente...(omissis)...";

VISTA la Risoluzione 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale il Ministero per l'Economia e le Finanze ha chiarito, in merito al calcolo della tariffa giornaliera di occupazione, che quanto disposto dai

commi 842 e 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 debba intendersi nel senso che è consentito ai comuni "di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore"; RICHIAMATO inoltre il parere espresso dalla Corte dei Conti con Delibera n. 160/2022/PAR/, adottata nella camera di consiglio del 13/12/2022, secondo cui "... ai fini della corretta applicazione dell'art. 1, comma 842, della l. n. 160/2019, occorre suddividere le tariffe di base giornaliere previste dal comma 842 per ventiquattro e poi moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero di ore di effettiva occupazione, sempre che queste siano inferiori o uguali a nove";

CONSIDERATO che i pareri espressi dalla Corte dei Conti costituiscono sempre un punto di riferimento per una sana e corretta gestione della finanza pubblica, le cui finalità non possono non essere intese come funzione propulsiva da parte di un organo magistrale che agisce in una posizione di neutralità in un contesto di attribuzione di natura collaborativa nell'interesse generale del sistema delle autonomie locali;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023 sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale anzidetto;

CONSIDERATO che annualmente, in via ordinaria, il sistema tariffario comunale viene adeguato all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi come determinato a livello nazionale dall'ISTAT e che nel corso dell'anno 2022, non si è proceduto a nessun adeguamento per evitare appesantimenti del carico fiscale dei contribuenti, già pesantemente colpiti dapprima dall'emergenza sanitaria e successivamente dalla grave crisi energetica;

ACCERTATO che nell'anno 2022 l'indice di rivalutazione ISTAT (indice FOI) ha riscontrato un aumento del 11,60% su base annua, che ha provocato un incremento delle spese di gestione e manutenzione di tutti gli impianti comunali, compresi quelli messi a disposizione dei cittadini e i servizi connessi impattando fortemente sulla spesa corrente dell'Ente poichè tutti i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono l'aggiornamento dei corrispettivi mediante applicazione dell'adeguamento Istat sulla base degli ultimi dati FOI pubblicati;

RITENUTO pertanto necessario applicare lo stesso criterio di adeguamento Istat anche alle tariffe del canone unico patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni e le tariffe per le occupazioni del suolo pubblico e delle aree mercatali al fine di perseguire l'importante obiettivo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PRESO atto altresì che si rende necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2023, modulando le stesse in ottemperanza sia al parere espresso dalla Corte dei Conti che alla normativa introdotta dall'art. 40, comma 5-ter del d. l. 77/2021;

VISTA la legge n. 197 del 29/12/2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata in G.U. serie generale n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022 all'art 1 comma 775, che differisce al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con il quale, accogliendo le difficoltà rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) in ordine alla perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, connessa alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale, agli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e alle difficoltà nella predisposizione dei piani economico-finanziari del servizio rifiuti e delle relative

tariffe TARI, ha ulteriormente differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il comma 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 il quale prevede che "...(omissis) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...(omissis)" e ritenuto di stabilire tale riduzione pari al 30% della tariffa di base;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei 4 relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

ATTESA la potestà generale del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dal'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.LGS. n. 267/2000;

CON VOTI;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1)di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2023, le tariffe del canone, come da allegato "A - Tariffe Canone Unico Patrimoniale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI TRASMETTERE la presente agli Uffici per gli adempimenti di cui sopra

Inoltre, rappresentata l'urgenza di provvedere, si propone che l'atto venga dichiarato immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000».

SENTITO il Presidente;

RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

CON VOTO unanime, reso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 39

Ufficio Proponente: 03 - Polizia Municipale

Oggetto: DELIBERA ADEGUAMENTO TARIFFE C.U.P.

- Parete Tecnico
Ufficio Proponente (03 - Polizia Municipale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2023 II Responsabile di Settore

- Parere Contabile ------

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/06/2023 Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO CIRIOLO ANTONIO IL SEGRETARIO COMUNALE AVV. MILENA MAGGIO